

Accordo ai sensi dell'art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA (di seguito, per brevità, anche solo “Autorità”) C.F. 00141450924, con sede in Cagliari, Molo Dogana– 09123, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Prof. Avv. Massimo DEIANA, giusto D.M. n. 284 del 14 luglio 2021;

E

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (di seguito, per brevità, anche solo “Comune”), C.F. e P.IVA 00218850907 con sede in Santa Teresa Gallura, Piazza Villamarina n. 1, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore, Nadia Matta, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con deliberazione della giunta comunale n. 45 del 20.3.2025;

congiuntamente indicate come “Parti”

CON

SILENE MULTISERVIZI S.U.R.L. (società *in house* del Comune di Santa Teresa) (di seguito, per brevità, anche solo “Silene”), C.F./P.Iva 01951840907 con sede in Santa Teresa Gallura, Viale per il Porto 1, in persona dell'Amministratore Unico Gian Battista Sposito, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con deliberazione dell'assemblea dei soci del 21.3.2025;

PREMESSO CHE

1. L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. L'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che *“a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”*.

2. L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
3. Il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 ha disposto la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e istituito l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna nella cui circoscrizione rientrano i porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme, Arbatax e Santa Teresa Gallura (solo banchina commerciale).
4. Con particolare riferimento al porto di Santa Teresa Gallura, l'Allegato A al citato D. Lgs. 169/2016 dispone l'inserimento all'interno della circoscrizione dell'Autorità della sola banchina commerciale, come successivamente perimetrata da apposito parere del Comitato di Gestione n. 12 del 19.12.2022.
5. La piena e completa operatività del Porto di Santa Teresa Gallura è assicurata sulla base della disponibilità funzionale di diversi beni immobili:
 - la **Banchina Commerciale**, come sopra individuata, la cui gestione compete all'Autorità sulla base dell'allegato A al D. Lgs. 169/2016;
 - la **Stazione Marittima**, ubicata all'esterno della circoscrizione dell'Autorità e rientrante in parte maggiore nel patrimonio indisponibile del Comune e in parte residuale sul demanio marittimo (il tutto come meglio dettagliato nella Planimetria allegata sub. 1);
6. La gestione della Stazione Marittima è attribuita alla Silene Multiservizi Surl giusta convenzione REP. n. 981 del 9 luglio 2004 del Comune di Santa Teresa Gallura e giusta concessione demaniale

cinquantennale n. 328 del 27.09.2006 della Capitaneria di Porto La Maddalena, per la porzione ricadente sul demanio marittimo.

7. Il Comune di Santa Teresa Gallura è titolare, anche attraverso la società in house Silene Multiservizi Surl, di specifico *know-how* e di risorse umane e strumentali funzionali alla fornitura e gestione dei servizi ai passeggeri e di security nel Porto.
8. E' interesse dell'Autorità, nell'ambito dei propri fini istituzionali, garantire la fornitura di servizi ai passeggeri e di security in linea con la normativa vigente e adeguati al traffico registrato sullo scalo portuale internazionale di Santa Teresa Gallura.
9. E', parimenti, interesse del Comune di Santa Teresa Gallura garantire la sicura fruizione e il corretto funzionamento dello scalo portuale, mediante l'impiego di personale esperto in grado di conoscere e gestire le criticità locali, nell'ottica di garantire l'ordinata circolazione del traffico nella viabilità adiacente e connessa a quella portuale, nonché in considerazione dell'intensità del passaggio di persone che nel periodo estivo incrementano fino ai limiti della sostenibilità la richiesta di fruizione delle aree e dei servizi commerciali, anche al fine di salvaguardare e promuovere l'immagine del Comune quale porta di accesso al traffico internazionale da e per la Corsica (Francia). Il Comune di Santa Teresa vanta un interesse concreto, diretto ed attuale alla piena e completa funzionalità del porto commerciale, in quanto esiste un notevole interscambio con la parte meridionale della Corsica, sia per la sussistenza nelle due realtà di diverse imprese operanti in settori complementari sia per il continuativo flusso di privati, soprattutto dalla Corsica verso Santa Teresa Gallura, i quali si recano settimanalmente in Sardegna per acquisti presso i mercati e le altre strutture di vendita locali, stante la presenza di prezzi più contenuti;
10. La composizione, la consistenza e le condizioni del Porto di Santa Teresa Gallura, presentano elementi e connotati peculiari e la completa operatività della suddetta struttura risulta in fatto condizionata al necessario ausilio di un compendio di beni immobili facenti capo ai soggetti in epigrafe individuati.
11. Sussistono, altresì, ragioni di carattere logistico e organizzativo che inducono a ritenere preferibile assicurare continuità operativa in taluni servizi essenziali tra la pregressa gestione da parte del Comune (attraverso la società in house Silene Multiservizi Surl) e quella dell'Autorità.
12. Le Parti sono, pertanto, interessate a collaborare nello svolgimento di alcune attività volte a garantire il miglior funzionamento del porto, la fornitura di servizi ai passeggeri adeguati al traffico dello scalo e la migliore connessione tra il porto e la città di Santa Teresa Gallura.

13. Con verbale in data 1° giugno 2022 l'Autorità, il Comune e Silene hanno convenuto di addivenire ad un accordo di collaborazione nella forma del partenariato pubblico-pubblico per la gestione condivisa dei servizi ai passeggeri nel porto di Santa Teresa Gallura;
14. Considerato che il presente Accordo, per il futuro, necessita di una prospettiva certa dei rapporti tra gli enti coinvolti e che con la stipula dello stesso vengono meno le ragioni sottostanti il ricorso amministrativo attualmente pendente innanzi al TAR Sardegna con R.G. 175/2022 presentato da Silene Multiservizi S.u.r.l. e del Comune di Santa Teresa Gallura, tali soggetti ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di rinunciare al ricorso – pur con la riserva di cui al punto seguente in ordine alla debenza dei diritti di porto e security - e si impegnano a dare atto di tale rinuncia, con compensazione delle spese, nella sede processuale propria. L'Autorità dichiara di accettare la rinuncia e di aderire alla compensazione delle spese.
15. In seguito all'istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ai sensi del citato decreto legislativo n. 169 del 4 agosto 2016, e nelle more della conseguente organizzazione dell'Ente, la Silene Multiservizi S.u.r.l. ha continuato ad operare ed incamerato i diritti di porto e di security per il porto di Santa Teresa Gallura per gli anni 2018-2019-2020 e 2021. L'Autorità, che ritiene di essere legittima titolare delle relative entrate a mente dell'art. 13 della L. 84/1994, pur a fronte di specifica contestazione sul punto da parte di Silene (confermata anche nel contesto del presente accordo), preannuncia che agirà giudizialmente per la restituzione delle somme percepite dalla società Silene a titolo di diritti di porto e di security dall'istituzione dell'Autorità e fino all'entrata in vigore dell'Ordinanza dell'ADSP MS n. 44/2021. Silene preannuncia a sua volta che resisterà in giudizio nelle forme che riterrà più opportune.
16. Al fine di salvaguardare i reciproci diritti in relazione al preannunciato contenzioso di cui al punto precedente e al contempo allo scopo di garantire, nelle more del passaggio in giudicato della decisione che ne scaturirà, un equilibrio tra le prestazioni oggetto del presente accordo, l'Autorità, Silene Multiservizi S.u.r.l. e il Comune di Santa Teresa Gallura concordano che l'importo mensile pari a € 7.877,00 dovuto a Silene titolo di rimborso per le prestazioni di cui al successivo art. 3, lett. E), in dipendenza dello stipulando accordo ex art. 15 l. 241/1990 non verrà versato secondo la cadenza temporale prevista dall'accordo e sarà trattenuto dall'AdSP a titolo di garanzia ed a compensazione del credito da accertarsi in sede giudiziale, fino a concorrenza della somma di € 2.722.076,33 (duemilionesettecentoventiduemila settantasei euro e trentatrè centesimi), oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma che dovesse essere determinata nella medesima sede giudiziale,

a titolo di restituzione delle somme incamerate da Silene a titolo di diritti di porto e di security negli anni 2018-2019-2020-2021 e gennaio 2022, fino all'entrata in vigore dell'ordinanza 44/2021; le medesime parti concordano altresì che:

- a) in pendenza ed esecuzione dell'accordo, allo scopo di consentire a Silene di far fronte ad almeno parte dei costi derivanti dai servizi che verranno erogati, saranno comunque versati alla stessa Silene, secondo le ordinarie cadenze temporali, le somme indicate al successivo art. 3 let. F), pari a euro 11.500,00, e non potranno essere trattenute dall'Autorità in asserita compensazione dei crediti vantati secondo quanto indicato al precedente punto 15, fino a passaggio in giudicato della sentenza che scaturirà dal giudizio instaurando; il pagamento dovrà includere le somme maturate a tale titolo a partire dal 1° giugno 2023;
- b) Silene Multiservizi effettuerà comunque gli opportuni accantonamenti contabili per garantire la propria solvibilità in caso di soccombenza in relazione al contenzioso più volte citato; anche il Comune di Santa Teresa, quale socio unico della Silene, provvederà ad esercitare i poteri di vigilanza per garantire che tale solvibilità sia effettiva e ad assumere le necessarie iniziative, entro i parametri stabiliti dal D. Lgs. 175/2016 e ss.mm. ii., volte a ripianare eventuali perdite;
- c) sulle somme trattenute a garanzia saranno calcolati gli interessi e rivalutazione, atteso che il medesimo criterio verrà applicato alle somme eventualmente dovute in caso di condanna della Silene nel giudizio precitato.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO

Con il presente accordo le Parti si impegnano ad una collaborazione per la fornitura dei servizi ai passeggeri e nella gestione dei beni immobili sopra individuati.

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al presente Accordo di collaborazione debba essere a condizione di reciprocità.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo, le Parti si impegnano:

- quanto al Comune, anche attraverso la propria società in house Silene Multiservizi SRL:

A) a mettere a disposizione dell'Autorità, a propria cura e spese, fatto salvo il contributo economico dell'Autorità come di seguito determinato, alcune delle aree comuni della Stazione Marittima destinate ad attività funzionali al Porto, ivi inclusa la sala Congressi, e alla fornitura di servizi ai passeggeri transitanti per lo scalo nei termini che verranno meglio dettagliati nell'apposito Accordo operativo di cui al successivo art. 5;

B) a garantire, a propria cura e spese, fatto salvo il contributo economico dell'Autorità come di seguito determinato, la piena disponibilità e fruibilità da parte dell'Autorità e dell'utenza portuale della Stazione Marittima, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi di:

- pulizia degli spazi comuni e dei servizi igienici;
- manutenzione e gestione degli impianti elettrici, impianti fognari e di climatizzazione;
- minuto mantenimento edile dei locali;
- manutenzione straordinaria degli impianti;
- pulizia e disostruzione delle condotte fognarie.

Il tutto nel rispetto delle frequenze e le specifiche tecniche minime che verranno meglio dettagliate nell'apposito Accordo operativo di cui al successivo art. 5.

C) a garantire, a propria cura e spese, fatto salvo il contributo economico dell'Autorità come di seguito determinato, il servizio di pulizia e spazzamento del piazzale antistante la Stazione Marittima, ivi inclusi gli interventi di pulizia e disostruzione delle condotte, nel rispetto delle frequenze e delle specifiche tecniche minime che verranno meglio dettagliate nell'apposito Accordo operativo di cui al successivo art. 5.

D) ad assicurare, a propria cura e spese, fatto salvo il contributo economico dell'Autorità come di seguito determinato, presso l'Impianto Portuale denominato "Banchina Commerciale" di S. Teresa Gallura (cod. IMO IMO ITSTE-0001) lo svolgimento dei servizi di Agente di sicurezza dell'Impianto Portuale (P.F.S.O.) e sostituto (D.P.F.S.O.) secondo le condizioni e le specifiche tecniche che verranno meglio dettagliate nell'apposito Accordo operativo di cui al successivo art. 5.

- quanto all'Autorità:

E) a partecipare agli oneri di gestione della Stazione Marittima attraverso il rimborso forfettario in favore del Comune della somma fissa mensile, di € 7.877,00 (euro settemilaottocentosettantasette), oltre IVA, ove dovuta

per legge e salvo l'incremento o la diminuzione da calcolarsi annualmente in relazione all'andamento dell'inflazione come accertata dall'ISTAT.

F) a corrispondere in favore di Silene, quale erogatore del servizio anche per conto del suo socio unico Comune di Santa Teresa Gallura, la somma mensile stimata nel massimo in € 11.500,00 mensili (Euro undicimilacinquecento), oltre IVA, ove dovuta per legge, e salvo l'incremento o la diminuzione da calcolarsi annualmente in relazione all'andamento dell'inflazione come accertata dall'ISTAT, a titolo di rimborso spese per lo svolgimento dei servizi di Agente di sicurezza dell'Impianto Portuale (P.F.S.O.) e sostituto (D.P.F.S.O.). L'importo massimo stabilito potrà essere adeguato in ragione delle relative eventuali variazioni dei costi sottesi, ove debitamente documentate. Il pagamento dovrà includere le somme maturate a titolo a partire dal 1° giugno 2023.

ART. 4 - RIMBORSO DEI COSTI

Per l'espletamento delle attività previste, da inserirsi nell'apposito Accordo operativo e dei costi di cui all'art. 5, si prevede dunque, come già da precedente art. 3, un contributo costi mensile massimo riconosciuto dall'Autorità a favore del Comune (o di Silene Multiservizi che potrà essere delegata all'incasso previa emissione dei documenti contabili) di:

- € 7.877,00 (euro settemilaottocentosettantasette), oltre IVA, ove dovuta per legge, per la gestione della Stazione Marittima e dei servizi ai passeggeri, oltre allo spazzamento del piazzale antistante (quest'ultima prestazione verrà svolta tramite appaltatore comunale sotto la diretta supervisione e responsabilità del Comune);
- € 11.500,00 (in lettere Euro undicimilacinquecento) per i servizi di P.F.S.O. e D.P.F.S.O.

Gli importi di cui sopra sono riconosciuti in misura fissa, a titolo di rimborso spese forfettario, seppur frutto di pregresse valutazioni tecniche di congruità, e costi di carattere generale sostenuti, senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute, e per tale ragione sarà dovuto a fronte della presentazione dei giustificativi previsti nell'allegato accordo operativo, senza necessità di rendicontazione analitica, anche in considerazione della circostanza che molteplici voci di costo vengono contabilizzate pro quota ed in via forfettaria perché attinenti al funzionamento dell'intero complesso ospitante la stazione marittima e/o dei servizi generali attivati da Silene per una corretta gestione delle attività connesse al sistema portuale di Santa Teresa Gallura. Tale contributo viene corrisposto

ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90. Le modalità saranno definite nel successivo Accordo operativo e dei costi.

L'Autorità, il Comune di Santa Teresa Gallura e Silene Multiservizi s.u.r.l. accettano che qualsiasi somma dovuta a titolo di rimborso in dipendenza dello stipulando accordo ex art. 15 l. 241/1990 sarà versata in parte e trattenuta in altra parte, come indicato al punto 16 delle premesse ed al precedente art. 3.

Qualora, all'esito definitivo dell'instaurando giudizio, taluna delle parti dovesse risultare creditrice di somme residue, i pagamenti seguiranno le regole ordinarie. In particolare, nell'ipotesi in cui l'Autorità, all'esito, dovesse risultare creditrice di somme maggiori rispetto a quelle trattenute a garanzia, potrà esigere la differenza da Silene. Qualora invece il credito dovesse risultare inesistente o comunque inferiore alla trattenuta, dovrà versare a Silene quanto non oggetto di compensazione effettuata per effetto della sentenza.

ART. 5 – ACCORDO OPERATIVO E DEI COSTI

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, al fine di dare piena attuazione al presente Accordo, alla successiva sottoscrizione di un apposito Accordo operativo e dei costi.

L'Accordo operativo e dei costi indicherà nel dettaglio le modalità operative di attuazione del presente Accordo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le frequenze e le specifiche tecniche dei servizi, i canali di comunicazione, il ruolo operativo di Silene Multiservizi Surl, l'individuazione dei referenti operativi) e le modalità specifiche per la documentazione, il calcolo ed il ristoro dei costi sostenuti in osservanza ai parametri e principi indicati al precedente articolo 4.

Le Parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto nel presente Accordo dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.

Le Parti collaboreranno affinché le attività si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

ART. 6 – DURATA, PROROGHE, RECESSO E RISOLUZIONE

Il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione del Verbale congiunto del 1° giugno 2022 ed ha durata di 9 (nove) anni.

Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate entro due mesi precedenti alla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Atteso che è interesse delle Parti dare stabilità e continuità all'Accordo, stante la peculiare natura delle prestazioni e la contestuale stipula di una transazione avente analoghi contenuti, la previsione di cui all'articolo seguente, ciascuna Parte potrà recedere unilateralmente dal presente Accordo di cooperazione, e con un preavviso scritto di almeno trenta giorni, solo nei casi di seguito individuati:

- Qualora per mutamenti dello stato di fatto o di diritto i termini operativi ed economici dell'accordo, e salvo eventuale rinegoziazione dei termini stessi in accordo tra le parti, risultino economicamente e qualitativamente meno vantaggiosi rispetto a diverse soluzioni operative disponibili sul mercato. Le variazioni economiche verranno prese in considerazione ai fini del recesso solo se tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 10% rispetto al rimborso spese forfettario stabilito nel presente accordo e dovranno essere supportate da idonea documentazione. In caso di disaccordo, tale variazione potrà, su richiesta di una delle parti, essere acclarata preventivamente mediante specifica consulenza tecnico-contabile disposta dal Tribunale competente ai sensi dell'art. 696 e 696 bis c.p.c. o in alternativa, su impulso di una delle parti, da una terna di consulenti nominati nel seguente modo: uno ciascuno nominato dall'Autorità e dal Comune ed il terzo nominato congiuntamente dai rispettivi consulenti. Le spese dell'accertamento o i costi dei consulenti saranno a carico della parte soccombente.
- Qualora l'accordo stesso non risulti più idoneo a tutelare gli interessi pubblici presidiati dalle Amministrazioni coinvolte. Tale ipotesi si riterrà sussistente esclusivamente qualora: a) per effetto di riforme legislative che dispongano un riassetto delle Autorità di Sistema Portuale venga meno una specifica competenza amministrativa rilevante in relazione ai servizi oggetto del presente accordo; b) in forza di norme sopravvenute si renda necessario – e non dipendente dalla mera discrezionalità dell'ente - riorganizzare il sistema di gestione e sicurezza dei trasporti transfrontalieri; c) l'Autorità venga posta in liquidazione in ragione di accorpamenti di tali istituzioni su base sovraregionale.

In tali casi, sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, computate secondo il presente accordo, sino alla data del recesso.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione o sull'attività o il funzionamento di una delle Parti, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente, così come rinegoziato.

ART. 7 - RINUNCIA AL RICORSO

Silene Multiservizi S.u.r.l. e il Comune di Santa Teresa Gallura riconoscono che con la stipula del presente Accordo vengono meno le ragioni sottostanti il ricorso amministrativo attualmente pendente innanzi al TAR Sardegna con R.G. 175/2022 e con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di rinunciare al ricorso stesso.

ART. 8 - SPESE

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo, da suddividersi a carico di entrambe le Parti in egual misura, e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

ART. 9 - PRIVACY

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di cooperazione. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante). Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

ART. 10 - FORO

E' esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione di tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dal presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.

ART. 11 – NORME APPLICABILI

Il presente atto risulta regolato, per quanto ivi non disciplinato, dagli articoli sopra richiamati, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Il Presidente

Comune di Santa Teresa Gallura
La Sindaca

Silene Multiservizi S.u.r.l.
L'Amministratore Unico

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, Codice Civile si dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: ART. 5 – ACCORDO OPERATIVO E DEI COSTI; ART. 6 – DURATA, PROROGHE, RECESSO E RISOLUZIONE; ART. 7 - RINUNCIA AL RICORSO; ART. 10 - FORO



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura | Arbatax



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Il Presidente

Comune di Santa Teresa Gallura

La Sindaca

Silene Multiservizi S.u.r.l.

L'Amministratore Unico